



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 89 in data 03 ottobre 2011

OGGETTO:

Giudice di Pace di Molfetta – Ricorso per riassunzione del giudizio interrotto n. 609/C/2010, introdotto dal Sig. Vista Leonardo c/ Comune di Molfetta + 2 per risarcimento danni subiti nel sinistro del 13.10.2009 – Resistenza in giudizio – Conferma legale di fiducia.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*
- *della Delibera di C.C. n. 31 del 04 luglio 2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011*
- *della delibera di G.C. n. _____ del _____ di approvazione del PEG _____*

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **06 ottobre 2011** al **21 ottobre 2011**.

Il Responsabile Del Procedimento

Premesso che:

- con propria determinazione dirigenziale n. 87 del 04.10.2010 fu affidato il patrocinio all'Avv. Pasquale Pisani per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio civile n. 609/C/2010 instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta - dal Sig. Vista Leonardo c/ i Sigg.ri Consiglio Giacinto, Silvestri Vincenzo, nonché il Comune di Molfetta;
- la detta azione era per ivi sentire accertare e dichiarare, la responsabilità del convenuto e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni (quantificati in € 5.000,00) subiti dall'istante in occasione del sinistro verificatosi il giorno 13.10.2009, in Molfetta alla Don Grittani quando, come dallo stesso assunto, procedendo sul marciapiedi delimitato da un muro di tufi, si sporgeva sullo stesso sentendo guaire un cane restando così coinvolto nel cedimento del muro in quel punto;
- all'udienza del 01.07.2011 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio essendo nel frattempo deceduto uno dei convenuti (Consiglio Giacinto).

Rilevato che l'Avv. Pasquale Pisani, con nota prot. n. 53211 del 21.09.2011 ha comunicato che in pari data era stato notificato al suo domicilio da parte attorea il ricorso per riassunzione del giudizio interrotto con fissazione dell'udienza di prosecuzione per il giorno 19 ottobre 2011 dinanzi al medesimo giudice;

Ritenuto necessario resistere anche nell'odierno giudizio, opponendo alle doglianze di controparte la estraneità del Comune nella responsabilità dell'evento lamentato, confermando all'uopo l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente all'Avv. Pasquale Pisani anche per la odierna azione, rimandando per le relative clausole alla prefata determinazione dirigenziale n. 87/2010;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Vista Leonardo, come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia**

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. 55717 del 03.10.2011 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Pasquale Pisani,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio riassunto dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta c/ il Comune di Molfetta ed aa, meglio descritto in premessa.
- 2) Di confermare, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente (già conferito con determinazione dirigenziale n. 87/2010) all'Avv. Pasquale Pisani, con studio in Molfetta, alla Via Nino Bixio n. 14, rimandando per le relative clausole alla medesima determinazione.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**
